

Roma, 21 giugno 2011

Spett.le
Collegio dei Geometri di
Ravenna
Via Baccarini n. 60
48100 Ravenna

PARERE

I Premessa ed oggetto d'indagine

Con sentenza n. **6402 del 21 marzo 2011** la II Sezione della Corte Civile di Cassazione, ha negato il diritto al pagamento delle prestazioni professionali del Geometra B.F. relative alla progettazione di ***“un edificio industriale prefabbricato, con palazzina uffici, costituita da un capannone prefabbricato con un solo piano, nella parte destinata al laboratorio, e due piani nella parte destinata negli uffici”***.

Il pronunciamento della Corte origina dall'esame dei due motivi principali di seguito integralmente richiamati:

“Con il primo motivo, articolato sotto diversi profili, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16 lett. l) e m), nonché del R.D. n. 2229 del 1939, della L. n. 144 del 1949, della L. n. 1086 del 1971, art. 3, della L. n. 64 del 1974, e degli artt. 2041, 2229 e 2231 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare, il ricorrente assume che il giudice di secondo grado sarebbe incorso in palese travisamento dei fatti, essendosi egli limitato alla progettazione dei lavori della sola parte architettonica dell'opera, mentre la progettazione strutturale e la direzione dei lavori era stata espletata dal professionista abilitato, l'ing. G.. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della modestia della costruzione, da valutare con riferimento alle difficoltà tecniche che nella fattispecie erano limitate, cui sarebbe conseguito un indebito arricchimento della Pam Service ottenuto dalle prestazioni professionali del ricorrente.

Le censure ora riassunte, che si prestano ad essere esaminate congiuntamente, per essere tra loro strettamente connesse, in quanto attinenti alla abilitazione del B.F. a svolgere l'incarico de quo, sono prive di pregio.

La corte di appello di Ancona, nel negare il diritto del B., all'epoca geometra, al compenso per le prestazioni professionali da lui effettuate per conto della PAM Service s.r.l., ha, invero, interpretato ed applicato correttamente il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che, all'art. 16, lett. m), limita la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone, peraltro, la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività per quelle strutture, a norma della lett. l), solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; restando, quindi, esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo, ai sensi del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1, (v. Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365).

E' opportuno ribadire che tale normativa, non modificata dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l'impiego dei cemento armato (vedi ex multis: Cass.; 28 luglio 1992 n. 9044; Cass. 19 aprile 1995 n. 4364).

I giudici di appello, nella specie, hanno accertato e valutato - e tali attività non sono ripetibili in questa sede - che il progetto (o, meglio, i progetti) redatto dall'allora geom. B. su incarico della PAM Service riguardava un edificio industriale, con palazzina uffici, quindi una struttura architettonica complessa, costituita da un capannone prefabbricato con un solo piano, nella parte destinata al laboratorio, e due piani nella parte destinata negli uffici; come si legge alla pag. 2 della memoria ex art. 378 dello stesso ricorrente, progetto che aveva comportato anche l'esecuzione di calcoli del cemento armato ed uno studio dei minimi particolari costruttivi (fondazioni, pilastri, travi, tetto...), come, evidenziato dalla esposizione dello stesso ricorso al punto II. Tali essendo le risultanze degli accertamenti e delle valutazioni eseguite in sede di

merito, appare corretta, logica e coerentemente motivata la conclusione che ne hanno tratto i giudici dell'appello nel ritenere che la prestazione professionale del B. è stata contra legem, per avere il professionista ecceduto i limiti delle competenze inderogabili fissati dalla legge e nello statuire, conseguentemente, che il relativo contratto d'opera professionale da lui concluso con la committente è nullo ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 2229 c.c. e ss., (v. Cass. 20 ottobre 1994 n. 8576).

Inoltre resta da osservare che, a norma dell'art. 2231 c.c., comma 1, quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, rilevabile anche di ufficio, e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non riconosce alcuna azione per il pagamento della retribuzione (v. Cass. 4 dicembre 1992 n. 11947; Cass. 5 ottobre 1995 n. 305) che non può, pertanto, essere pretesa a nessun titolo, neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Non merita censura, quindi, la decisione qui impugnata, con la quale è stato negato al ricorrente il diritto al compenso per una prestazione professionale non rientrante tra quelle che sono consentite ai geometri.”

“Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice distrettuale svuotato di ogni valenza l'intervento dell'ing. G., che non si era limitato a controfirmare o a vistare il progetto, ma aveva provveduto alla sua redazione e ad effettuare la direzione dei lavori, con espressa assunzione di responsabilità.

Conclude il ricorrente - con richiamo anche di quanto esposto nel primo motivo - che diversamente interpretando il R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. l) e m), si metterebbe a rischio di incostituzionalità la medesima norma.

E' il caso di ricordare che nell'ambito della disciplina normativa sopra evidenziato, dal quale emerge una chiara ripartizione di competenze tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, trova fondamento l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato

da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione (v. Cass. 13 gennaio 1983 n. 286; Cass. 25 febbraio 1986 n. 1182; Cass. 13 marzo 1995 n. 3108), trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Anche per tale ragione, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha concluso per la nullità del contratto.

E' agevole, infine, obiettare l'insussistenza anche di un eventuale vizio di illegittimità costituzionale adombrato dal ricorrente con riferimento al R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. l) e m), che così interpretato si porrebbe in contrasto con i principi della Costituzione, in quanto investirebbe un atto regolamentare e non una legge o un atto avente forza di legge (v. ord. Corte Cost. n. 219 del 1983 e n. 326 del 1992; sent. n. 199 dei 27 aprile 1993) e perché non è indicata la norma della Costituzione con la quale il citato art. 16 sarebbe in contrasto.

Questa Corte, comunque, ha già avuto modo di affermare che con riguardo ai limiti delle competenze professionali dei geometri in tema di progettazione e realizzazione di costruzioni civili, le disposizioni della L. n. 1086 del 1971, art. 2, e L. n. 144 del 1949, art. 57, nella parte in cui, tramite rinvio alla norma regolamentare di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, fanno riferimento alla modesta entità delle costruzioni medesime, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., perché esprimono la scelta discrezionale del legislatore ordinario per un criterio non generico ed obiettivamente idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri, e perché, inoltre, tale differenziazione, rilevante ai fini civilistici della validità dei contratti di prestazione d'opera professionale, non incide su eventuali responsabilità penali per i fatti di abusivo esercizio della professione (v. Cass. 6 marzo 1989 n. 1212).

La richiamata pronuncia è stata oggetto di attenzione interpretativa, tra gli altri, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ravenna, il quale, con **circolare n. 10/2011** a firma del Presidente dell'Ordine, ha inteso interpretare la portata della pronuncia richiamata nell'affermazione che, in ragione di tale ultimo intervento giurisprudenziale, " **dalla normativa sulle competenze**

professionali di geometri ed ingegneri emerge un criterio non generico ed idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri: quello secondo cui “è esclusa la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli Ingegneri e Architetti iscritti all’Albo”

Tutto ciò premesso, assunta la portata interpretativa della circolare n. 10/2011 è stato richiesto allo scrivente studio legale di esprimere motivato parere in merito alla ivi riferita esclusione assoluta della competenza professionale dei geometri in materia progettazione e realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato, nell’attuale contesto normativo.

II Inquadramento sistematico

Il tema all’esame dello scrivente studio legale, si connota, fin dall’ormai lontano 1929, anno di pubblicazione del primo regolamento per la professione di geometra, per l’eterogeneità e la contraddittorietà delle posizioni assunte ora dalla dottrina, ora dalla giurisprudenza civile, penale e amministrativa ora dai singoli Collegi dei Geometri, ora dagli Ordini degli Ingegneri.

In tale disarmonico contesto, quanto in origine sembrava poter essere qualificato quale semplice contrasto interpretativo, nel corso del tempo ha assunto i connotati dell’incertezza dottrinale e giurisprudenziale¹, al punto di indurre gli operatori tecnici ad elevare, in via interpretativa con la circolare all’esame dello scrivente studio legale, una pronuncia giurisprudenziale al rango di criterio normativo *“non generico ed idoneo ed idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri”*.

Nel quadro delineato appare, dunque, opportuno evitare le lusinghe di voler ulteriormente contribuire ad accrescere il numero degli interventi dottrinari a favore dell’una o dell’altra tesi in favore, senza con ciò pensare di elevare il dibattito ai livelli del rapporto tra comunità e diritto tradizionalmente oggetto della

¹ Nel linguaggio corrente si usa parlare di **“dottrina con riguardo all’elaborazione concettuale degli studiosi e di giurisprudenza con riguardo alla casistica ed alle decisioni giurisprudenziali”** Pietro Rescigno, Manuale di diritto privato, 1992, pag 37.

teoria istituzionale del diritto², della teoria pura del diritto del Kelsen³ e della teoria costituzionale del Mortati⁴, della riscoperta del dato normativo.

Nel prosieguo, quindi, richiamati in via preliminare i principali interventi giurisprudenziali sul tema delle competenze professionali dei geometri nella progettazione e realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato, si procederà alla riscoperta del dato normativo e, quindi, alla successiva verifica del rispetto dei canoni di interpretazione adottati nella redazione degli atti in esame.

III Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di competenza dei geometri nella progettazione e realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato.

Il tema all'esame dello scrivente studio legale è stato nel tempo oggetto di attenzione da parte degli organi giurisdizionali penali, civili e amministrativi ognuno per quanto di competenza senza che a tutt'oggi si sia formato un orientamento univoco da parte della giurisprudenza nel senso di ammettere o escludere la competenza professionale dei geometri nella progettazione e realizzazione delle opere di modeste dimensioni in conglomerato cementizio armato .

Ed infatti

III a) La giurisdizione penale.

Il giudice penale ha avuto modo di soffermarsi sul tema delle competenze dei geometri con particolare riguardo alla configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione.

In tale, circoscritto, contesto se ci si sofferma ad esaminare le pronunce emesse negli ultimi venti anni si può osservare un'ampia e variegata eterogeneità di pronunciamenti dei giudici penali che ha visto alternarsi sentenze di condanna del professionista in ragione della ferma esclusione di ogni competenza da parte dei

² Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze 1951, pag. 132 e ss.

³ Kelsen, *La dottrina pura del diritto (trad. it.)*, Torino 1966

⁴ Mortati, *Corso di diritto Costituzionale italiano e comparato*, 1957-58, Roma.

geometri⁵ nella progettazione e realizzazione delle opere di modeste dimensioni in conglomerato cementizio armato, a pronunce di assoluzione in ragione dell'affermazione del principio contrario⁶.

III b) La giurisdizione civile

Ad una seppur sommaria analisi del dato giurisdizionale civile appare, seppure in assenza di un orientamento unitario e costante e fatto salvo quanto verrà di seguito osservato, una prevalenza dell'orientamento volto ad escludere la

⁵ **Corte di Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 11029 del 22-12-1983** (cc. del 08-07-1983), Ciani (rv 161824). *"Commette reato di esercizio abusivo della professione il geometra il quale esegua la progettazione e la costruzione di fabbricati, non di uso agricolo, in cemento armato; la competenza per tali opere, infatti, (a meno che non si tratti di opere a pannelli portanti), è riservata dalla legge esclusivamente agli ingegneri o architetti."*; ed ancora

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 06-11-2000 n. 11287

"I geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: possono bensì progettare o dirigere soltanto costruzioni accessorie di tipo rurale in cemento armato, che non presentino particolare complessità."

⁶ **Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, sent. n. 3673 del 15-04-1993** (cc. del 02-02-1993), Romano (rv 193676).

"Ai geometri è consentita la "progettazione, esecuzione e vigilanza di modeste costruzioni civili", ai sensi dell'art. 16, lett. m), del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274. In tale espressione devono ritenersi comprese sia le costruzioni di struttura ordinaria che quelle in cemento armato, dal momento che la norma non pone limitazioni né distinzioni sulla natura e sulla tecnica delle costruzioni medesime. L'art. 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 e l'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, attribuendo anche ai geometri e ai periti industriali, oltre che agli ingegneri ed architetti, la competenza per la progettazione delle opere in cemento armato "nei limiti delle rispettive competenze", riconosce che essi sono normalmente competenti a progettare opere in cemento armato, nei limiti previsti dalle rispettive norme professionali."; ed ancora

Corte di Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 5416 del 11-05-1995 (cc. del 17-03-1995), Dolmen (rv 201819).

"In tema di esercizio abusivo della professione di ingegnere da parte dei periti edili assumono rilevanza anche le disposizioni contenute nella tabella professionale al fine dell'individuazione degli ambiti di attività consentiti ai periti edili. Infatti, la legge 2 marzo 1949 n. 144 e la legge 12 marzo 1957 n. 146, che approvano le tariffe per i geometri e per i periti edili, rappresentano un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti in questione. E l'art. 27 della legge n. 146 del 1957, occupandosi della distribuzione dei compensi prefigura, e dunque legittima, anche l'eventualità che il perito edile rediga un progetto architettonico, mentre il tecnico laureato provvede a quello esecutivo, così prevedendo che il perito edile predisponesse lo schema figurativo dell'ingombro territoriale (e sotto questi profili risponde del suo operato), mentre l'ingegnere è responsabile dei calcoli delle strutture. (V. Corte Costituzionale, sentenza n. 199 del 1993)."

Corte di Cassazione Penale Sez. III, 16-10-1996, n. 10125

L'art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione e alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica."

competenza professionale dei geometri nella progettazione e realizzazione di opere in conglomerato cementizio⁷.

In particolare, a seguito dell'ormai datata **sentenza n. 3275 della Seconda Sezione della Corte di Cassazione del 19-05-1980**, (La Spina c. Costanzo (rv 407078) si assiste ad un costante richiamo da parte dei giudici di merito e di

⁷ **Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 1182 del 25-02-1986, Cassarino c. Comune di Ragusa (rv 444670).**

“La redazione di un progetto eseguita da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittima e a renderla legittima non basta che il progetto redatto dal geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, assumendosi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate. (Nella specie, l'appaltatore aveva chiesto la dichiarazione di nullità del contratto avente ad oggetto la costruzione di una piscina coperta per essere stato redatto il progetto da un geometra).”

Corte di Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 2861 del 02-04-1997, Tonini c. Segatta (rv 503444).

“A norma dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, lett. m), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 125 del 04-01-1995, Nanetti c. Vitali (rv 489548).

I geometri, in base alla normativa vigente (R.D. 16 novembre 1939 n. 2229; legge 5 novembre 1971 n. 1086 e legge 2 febbraio 1974 n. 64) non possono progettare costruzioni in cemento armato, salvo che si tratti delle piccole costruzioni rurali indicate dall'art. 16, lett. m), del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.

Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 10365 del 22-10-1997, Magnoli Mercuri c. Calvi (rv 509103).

“Tanto la progettazione quanto l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza cui al R.D. n. 274 del 1929) professionale dei geometri, cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà (ex art. 16, lett. l), del regolamento di di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone.”

Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 5873 del 09-05-2000, Lameri c. Zangrandi (rv 536295).

A norma dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, lett. m), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 27441 del 21-12-2006 (ud. del 18-10-2005), M.F. c. D.V.M. (rv. 593746)

La competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili, prevista dall'articolo 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n.274, riguarda le costruzioni rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

legittimità all'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229⁸ quale fonte normativa dell'esclusione della competenza professionale dei geometri nella progettazione e realizzazione di opere in conglomerato cementizio. (*"Ai geometri - cui, a norma dell'art. 16, lett. e) [lettera m) n.d.r.], del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, competono la progettazione di modeste costruzioni civili per la cui struttura statica non viene impiegato cemento armato nonché la direzione e la vigilanza dei relativi lavori - è consentito, ai sensi della lett. m) [lettera l) n.d.r.], dell'articolo citato, di progettare opere comportanti l'impiego di cemento armato, qualora trattisi di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o per edifici ad uso di industrie agricole, di limitata importanza e di struttura ordinaria, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non possano, comunque, comportare pericolo per l'incolumità delle persone. All'infuori dei casi predetti, sussiste per i geometri il divieto, sancito dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, di progettare costruzioni con cemento armato, in quanto tale provvedimento riserva alla competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti la progettazione e la direzione di lavori attinenti ad ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio - semplice o armato - abbiano funzioni statiche ed interessino, quindi, l'incolumità delle persone, ..."*) (Corte di Cassazione Seconda Sezione sentenza n. 3275 del 19-05-1980, (La Spina c. Costanzo (rv 407078)).⁹

⁸ R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 articolo 1" Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo"

⁹ Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 2572 del 28-04-1981, Bodecchi c. Bucciardi (rv 413345)
" L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, per ciò che concerne le costruzioni in cemento armato, ammette la competenza dei geometri solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non implicino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ex art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. Né tale distribuzione di competenze è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, il cui articolo 2, invece, la ribadisce, espressamente menzionandola, sia pure senza richiamo esplicito delle citate fonti."

Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 9044 del 05-12-1987, Bazzano c. Renda (rv 456316).
L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, per ciò che concerne le costruzioni in cemento armato, ammette la competenza dei geometri solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non implicino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ex art. 1 del R.D. n. 2229 del 1939, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo"

Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 9044 del 28-07-1992, Colzani c. Soc. Immobiliare S. Margherita (rv 478373).

L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che concerne le costruzioni in cemento armato, ammette la competenza dei geometri solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non implicano pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata ex art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 agli ingegneri e agli architetti iscritti nell'albo"

Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 4364 del 19-04-1995, Pipitone c. Marino (rv 491874).

Non mancano, peraltro, numerosi precedenti che, non condivisa la scelta interpretativa di estendere i limiti imposti dall'**articolo 16 del R.D. n. 274/1929 lett. m)** in ragione del disposto dell'**articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229**, si sono orientati nel senso di ammettere la competenza del geometra nei limiti della modestia della costruzione in ragione del dato letterale dell'articolo 16 del Regio Decreto n. 274/1929 ¹⁰.

III c) La giurisdizione amministrativa

Un terzo distinto orientamento, ha trovato accoglimento nelle pronunce della giurisprudenza amministrativa, la quale, ha mostrato di preferire alla interpretazione ora letterale, ora logica, ora per analogia ora estensiva del giudice civile ed alla sola interpretazione letterale privilegiata dal giudice penale un'interpretazione estensiva¹¹ orientata sulla ricerca della *ratio* della norma di riferimento in materia¹².

L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto concerne le costruzioni in cemento armato solo relativamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone, mentre ogni opera in cemento armato la cui stabilità interessi comunque l'incolumità delle persone è riservata, in base all'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti all'albo. Tale disciplina, non modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri, alla previgente ripartizione di competenze, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato.

¹⁰ **Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 3232 del 25-05-1984, Radrizzani c. Cattaneo (rv 435274).**

"A norma dell'art. 16, lett. m), del regolamento per la professione di geometra di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, detto professionista non è abilitato ad assumere l'incarico di progettazione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice od armato, ove esse, ponendo problemi di stabilità interessanti l'incolumità pubblica delle persone (nella specie, trattandosi di ristrutturazione e sopraelevazione di un edificio), non siano qualificabili come modeste costruzioni. Tale principio opera indipendentemente dalla circostanza che il geometra, in sede di espletamento dell'incarico, si avvalga dell'ausilio di professionisti qualificati per quelle opere, e non resta escluso dopo l'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sulla disciplina dell'uso del cemento armato ed assimilati, il cui art. 2, nel consentire ai tecnici diplomati di impiegare detti materiali, fa salvi i "limiti delle rispettive competenze", e, quindi, non contiene alcuna deroga ai criteri fissati dal citato regolamento professionale."

¹¹ **Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 779 del 08-06-1998, Poncina c. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (p.d. 982316).**

"La competenza dei geometri per la realizzazione di opere in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o per uso di industrie agricole deve essere estesa, ai sensi dell'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili purché siano di dimensioni esigue e non presentino particolari problemi strutturali come accade, invece, per le costruzioni da edificare in zone sismiche."

¹² **Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 784 del 09-08-1997, Mandalà c. Ufficio del Genio civile (p.d. 972298).**

In tal senso appare meritevole di essere ricordata la sentenza n. 248 della V Sezione del Consiglio di Stato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia c. Comune di San Severo (p.d. 971992) – ove il Giudice amministrativo ha evidenziato che “ *La normativa contenuta nell'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, nell'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, nella legge 24 giugno 1923 n. 1395 e nel R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (relativa ai limiti di competenza - in materia di progettazione di opere private - dei geometri e periti edili ed ai progetti per i quali è, invece, necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto) ha lo scopo non di garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico o funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto, deve ritenersi che, per le opere per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non sia necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendosene la paternità, ma è sufficiente che egli abbia effettuato la supervisione del progetto stesso assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità.*”

IV Il quadro normativo di riferimento

Come in precedenza evidenziato l'attuale stato di incertezza interpretativa esistente in materia impone quindi all'operatore che voglia addentrarsi nell'esame della questione relativa alle competenze professionali dei geometri nella progettazione e realizzazione di opere in conglomerato cementizio di procedere, in

“L'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, abilitando i geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili (senza alcuna precisazione in ordine alla struttura delle stesse) non esclude o limita la progettazione di opere con strutture in cemento armato che, conseguenzialmente deve ritenersi rientrare nelle competenze del geometra.”

Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 25 del 13-01-1999, Comune di Scorzè c. Savio (p.d. 991290).

Dalla esegesi sistematica del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, della legge 2 marzo 1949 n. 144 e della legge 5 novembre 1971 n. 1086, è desumibile che non tutte le opere edilizie con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri

Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 1457 del 12-03-2010 (ud. del 26-01-2010), Fracassi L. e altri c. Comune di Chianciano Terme e altri

“In mancanza di specificazioni da parte dell'art. 16 lett. m) del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla modestia dell'opera, in senso tecnico-qualitativo, e con riguardo alla struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti.”

via preliminare, alla riscoperta del dato normativo ed in particolare sui seguenti atti e provvedimenti normativi e regolamentari¹³:

(a.) **R.D. 11 febbraio 1929 n. 274**, (Regolamento per la professione di geometra)¹⁴

(b.) **Legge 2-3-1949 n. 144** (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri)¹⁵;

¹³ il testo dei provvedimenti normativi richiamati, per maggiore comodità, verrà riportato in nota a nn. 14 e ss.:

¹⁴ L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati *dall'articolo 16 del R.D. 274/1929* il quale circoscrive il campo di attività professionale dei geometri alle: "

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici."

¹⁵ **L. 2-3-1949 n. 144** (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.)

"Articolo 56. Prestazioni nelle costruzioni.

Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

(c.) **D.M. 6-12-1993 n. 596** (Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri) – modifica le tabelle allegate alla **L. 2-3-1949 n. 144**

– 16

Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29, lettera o), oppure 59, ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Articolo 57. *Classifica delle costruzioni.*

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.

A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.

B) Costruzione per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie.

C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.

D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.

Categoria II. - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.

E) Strade e canali.

F) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio.

G) Arginature e lavori di terra.

H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.

I) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

Categoria III. - Bonifiche.

L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.

M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.

N) Progetti di bonifica agraria.

¹⁶ **II D.M. 6-12-1993 n. 596** (Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.)

Articolo 8 *Classifica delle costruzioni.*

1. Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti dalle seguenti tabelle H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti:

a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;

b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricoveri e di industrie;

c) case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;

d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;

e) impianti di servizi primari.

Categoria II:

f) strade e canali;

g) strade di collina alta e montagna che presentino maggiori difficoltà di studio;

h) arginature e lavori di terra;

i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti;

l) impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua; fognature urbane.

Categoria III :

m) bonifiche idrauliche e irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo;

n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari); piccole derivazioni d'acqua di lieve entità;

o) progetti di bonifica agraria.

- (d.) **R.D. 16 novembre 1939 n. 2229** (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato)¹⁷
- (e.) **Legge n. 5 novembre 1971 n. 1086** (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)¹⁸;
- (f.) **Legge 2 febbraio 1974 n. 64** (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche)¹⁹

¹⁷ **II R.D. n. 2229 del 1939**

Per quanto attiene in particolare le opere in conglomerato cementizio il Regio Decreto 2229 del 1939 disponeva all'articolo 1 che *"Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.*

Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori"

¹⁸ **L. 5-11-1971 n. 1086**

La norma del 1939, ha trovato una diversa formulazione dapprima con la legge 5-11-1971 n. 1086, a tenore della quale *"La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato." – art. 2 –

¹⁹ **Con legge 2 febbraio 1974 n. 64** il legislatore nazionale, inoltre, quanto alle costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) dell'articolo 3 della medesima legge ha statuito:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 che, quanto alla Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti " Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture"

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 che, quanto all'autorizzazione per l'inizio dei lavori " Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti. Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

(g.) **T.U. 6 giugno 2001 n. 380**²⁰;

(h.) **D.Lgs. 13-12-2010 n. 212** Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.-²¹

IV.1) Sulla competenza professionale dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze."

²⁰ **D.P.R. 6-6-2001 n. 380**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

Il Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica Sezione I

64. (L) *Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.*

(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. *La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*

2. *La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*

3. *L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*

4. *Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.*

5. *Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.*

Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

93. (R) *Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche.*

(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. *Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.*

2. *Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.*

3. *Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.*

4. *Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.*

5. *La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.*

6. *In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.*

7. *Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.*

²¹ Con **d.lgs. 13.12.2010 n. 212** recante - Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246 - è stata disposta l'Abrogazione del Regio Decreto n. 2229 del 16 novembre 1939, norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

Gli effetti del D.Lgs. 13-12-2010 n. 212 sul quadro normativo di riferimento.

Un'attenta lettura delle norme attualmente vigenti in precedenza richiamate, evidenzia l'inesistenza di un espresso e generale divieto normativo per i geometri di svolgere, nel rispetto delle proprie competenze, l'attività di progettazione, direzione e sorveglianza di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Dall'esame della normativa deputata all'individuazione delle competenze dei geometri, infatti, emerge una volontà legislativa orientata nel senso ammettere la competenza dei geometri in materia di progettazione, direzione e sorveglianza di opere in conglomerato cementizio salvo demandare esclusivamente a specifiche previsioni di legge l'individuazione delle singole opere, costruzioni o strutture in conglomerato cementizio sottratte alla competenza degli stessi²² o riservate alla competenza di altre categorie professionali²³.

E così, **l'articolo 16 del richiamato Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274**, nell'individuare "*L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra*" specifica la competenza dei geometri per "**1) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato**".

Analogamente con **legge n. 144 del 2 marzo 1949**²⁴ – approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri – nel classificare le costruzioni rientranti nella competenza dei geometri, all'**articolo 8 lettera c)**, il legislatore ha disposto l'assoggettamento a tariffa professionale, e quindi la competenza professionale dei geometri, delle "**case di abitazione comuni ed economiche, agli edifici pubblici**" nonché "**alle costruzioni antisismiche a due piani,**" specificando espressamente, **solo per queste ultime**, il limite della assenza de "**l'ossatura in cemento armato e ferro**".

²² **R.D. 11 febbraio 1929 n. 274**, (Regolamento per la professione di geometra); **legge 2-3-1949 n. 144** (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri);

²³ **R.D. n. 2229 del 1939**

²⁴ Come in precedenza evidenziato la norma citata, ha trovato integrale recepimento nel successivo **D.M. 6-12-1993 n. 596**.

Ed ancora con l'**articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229**, il legislatore aveva disciplinato una riserva di competenza, in favore degli ingegneri e architetti iscritti all'albo, in ordine alla progettazione esecutiva delle opere di cui all'articolo 1²⁵ della stessa legge²⁶.

L'assenza, nel nostro ordinamento e, nello specifico, nella normativa deputata a disciplinare le competenze dei geometri²⁷, di una prescrizione espressa volta a sancire l'esclusione della competenza professionale dei geometri in materia di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, appare confermata dalle stesse tesi dottrinarie e giurisprudenziali orientate nel senso di escludere siffatta competenza.

Gli stessi fautori della tesi negazionista, infatti, hanno rinvenuto il fondamento giuridico della tesi negazionista, non nel disposto testuale dell'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, ma nell'interpretazione orientata della normativa in ragione del disposto del richiamato articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, a tenore del quale " *la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze*".

Gli stessi giudici di legittimità²⁸, nei precedenti formati nel tempo, hanno ritenuto di escludere la competenza dei geometri in materia di progettazione, direzione e sorveglianza di opere in conglomerato cementizio, in ragione di un'interpretazione orientata del testo normativo assunto che, per le costruzioni

²⁵ **Articolo 1 legge 5 novembre 1971 n. 1086** "1. *Disposizioni generali.*

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

[...]"

²⁶ Sul tema, peraltro, vedi *infra* il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n. 212

²⁷ **R.D. 11 febbraio 1929 n. 274**, (Regolamento per la professione di geometra); **legge 2-3-1949 n. 144** (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri);

²⁸ Vedi *supra* note 7 e 8.

civili “ *sia pure modeste, ogni competenza è riservata, **ex art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo.***” (Corte di Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 2572 del 28-04-1981, Bodecchi c. Bucciardi (rv 413345).

Come in precedenza dichiarato, nel rispetto dell’oggetto del presente parere è intenzione dello scrivente studio legale astenersi dall’accrescere il già rilevante dibattito interpretativo esistente in materia, in favore dell’analisi del dato normativo vigente .

Ed al riguardo occorre segnalare che, **nel contesto in esame, il legislatore nazionale è da ultimo intervenuto con Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n. 212 – Abrogazione di disposizione legislative statali a norma dell’articolo 14 comma 14-quater della legge 28 novembre 2005, n. 46 – entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, abrogando espressamente il Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato).**

Come è noto l’abrogazione è lo strumento di eliminazione della antinomie dell’ordinamento giuridico tradizionalmente riservato al legislatore funzionale ad operare non solo nei rapporti fra leggi formali, rispettivamente precedenti e successive nel tempo, ma anche negli stessi rapporti fra leggi e regolamenti anteriori, fra atti normativi in genere e consuetudini ad essi preesistenti nonché fra regolamenti di pari grado e fra consuetudini anteriori e consuetudini sopravvenute.

Per effetto dell’intervento abrogativo compiuto dal legislatore, espunta dall’ordinamento la riserva di competenza in favore degli architetti ed ingegneri in ordine alla progettazione esecutiva delle opere in conglomerato cementizio prescritta **dall’articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229**, la materia delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato viene oggi ad essere disciplinata dal combinato disposto degli **articoli 52 e ss. e 64 del D.P.R. 380/2001** (ricognitivi della l. 1086 del 5 novembre 1971) e dal **R.D. 11 febbraio 1929 n. 274**, (Regolamento per la professione di geometra) e dalla **legge 2-3-1949 n. 144** e s.m., dall’altro dalla **legge 5 novembre 1971 n. 1086**, oggi recepita dagli **articoli 53 e ss del D.P.R. 30/2001** i quali rispettivamente prescrivono:

– **art. 2 legge 5-11-1971 n. 1086** – “ *La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.”

Articolo 64 D.P.R. 380/2001 . (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.

(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. *La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*

2. *La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, **deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.***

3. *L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*

4. *Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.*

5. *Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”*

A ben guardare, quindi, rinviando le norme di riferimento in materia di progettazione, direzione e vigilanza di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, alle norme disciplinanti le competenze degli ingegneri, architetti, geometri e periti edili ed esclusa l'esistenza, nel nostro ordinamento, di una norma espressa che escluda dalle competenze professionali dei geometri la progettazione, direzione e vigilanza delle opere in cemento armato, intervenuta l'abrogazione della riserva sulla progettazione esecutiva delle opere in cemento armato a favore degli architetti e ingegneri sancita dal legislatore con D.lgs. 212 del 13 dicembre 2010, la normativa vigente individua il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili esclusivamente nella modestia dell'opera, senza alcun astratto riferimento alle opere in cemento armato.

IV.2) Sulla competenza professionale dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in aree sismiche

Gli effetti del D.Lgs. 13-12-2010 n. 212 sul quadro normativo di riferimento.

Il quadro normativo di riferimento attualmente vigente in materia di direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in aree sismiche impone, all'interprete che si soffermi ad esaminare il tema delle competenze professionali dei geometri, riflessioni analoghe a quelle evidenziate in precedenza in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati.

La materia in esame, infatti, in precedenza normata dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64²⁹ trova attualmente la sua compiuta regolamentazione nel D.P.R. 6

²⁹ **Articolo 17 legge 2 febbraio 1974 n. 64** " Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito **il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.**

giugno 2001 n. 380 il quale, recita "(R) *Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche.*

1. *Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.*

2. *Alla domanda deve essere allegato il **progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.***

3. *Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.*

4. *Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.*

5. *La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. [...]"³⁰*

Avuto riguardo all'attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in aree sismiche, il legislatore attraverso il richiamo alle rispettive

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture" (art. 17 l. 1974/64)

Articolo 18 legge 2 febbraio 1974 n. 64 " Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze."

³⁰ **Articolo 93 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380**

competenze di architetti, ingegneri, geometri e periti edili, dunque non ha escluso la competenza dei geometri, affermandone, al contrario, espressamente la sussistenza nei limiti delle rispettive competenze.

Abrogata ad opera del **D.lgs. 212 del 13 dicembre 2010** la riserva in favore degli ingegneri e architetti disposta dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 in ordine alla progettazione esecutiva delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, il rinvio operato dal legislatore deve essere inteso al combinato disposto dell'**articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e dalla legge n. 144 del 2 marzo 1949 e s.m.**

V La circolare interpretativa n. 10/2011

Alla luce del quadro normativo delineato, l'intervento interpretativo offerto con circolare interpretativa n. 10/2011 si presta ad un duplice ordine di considerazioni, in ragione dell'oggetto assunto a presupposto dell'analisi da un lato, ed in ragione dei recenti interventi normativi sopravvenuti in materia dall'altro.

Sotto il primo dei menzionati profili si deve osservare che **l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna**, elevata la parte motiva della **sentenza n. 6402 della Corte di Cassazione, Sez. II del 21 marzo 2011**, a canone di interpretazione generale della normativa vigente in materia di competenza professionale dei geometri, **ha dedotto che** in ragione della richiamata pronuncia giurisprudenziale " ***risulta confermato che dalla normativa sulle competenze professionali di geometri ed ingegneri emerge un criterio non generico ed idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri: quello secondo cui "è esclusa, in ogni caso, la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli Ingegneri ed Architetti iscritti nell'Albo"*** .

Con la circolare in esame, dunque, l'Ordine degli Ingegneri di Ravenna ha assunto, quale presupposto dell'operazione interpretativa, non il dato normativo ma una pronuncia giurisprudenziale della Corte di Cassazione, pronuncia che, pur essendo destinata a verificare la corretta applicazione della legge, in un ordinamento quale quello italiano nel quale non vige il principio del precedente

giudiziale vincolante, è per sua natura vincolata all'esame del singolo caso concreto.

Ciò appare di particolare importanza nel caso in esame, ove si osservi che **il caso oggetto di attenzione da parte della Corte** risale all'ormai lontano 1993, e quindi **in vigore del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, oggi abrogato** dal D.lgs. 212 del 13 dicembre 2010.

Come ha avuto modo di evidenziare la stessa Corte, attraverso il richiamo alla sentenza n. 4364 del 19 aprile 1995³¹, l'organo giudicante nel "ribadire che tale normativa, non modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l'impiego del cemento armato" ha fatto espressa applicazione al disposto dell'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229.

Come in precedenza evidenziato, tuttavia, se la legge n.1086 del 1971 non ha inteso modificare la normativa precedente ed in particolare l'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, la cui portata estensiva oltre i limiti della progettazione esecutiva ha originato il noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale, tale modifica il legislatore nazionale ha inteso operarla attraverso lo strumento di risoluzione delle antinomie per eccellenza: l'abrogazione.

³¹ "Con un unico motivo i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929, lett. m), in relazione all'art. 2 della legge n. 1086 del 1971.

Il motivo va disatteso.

La risposta al motivo viene data "de plano" dai testi normativi in vigore.

Secondo quanto prevede l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra), "l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

1) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;

2) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

A norma dell'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 ("norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato"), "ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato; la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto".

Le regole sopra ricordate non sono state modificate dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086 ("norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica") che si limita, per gli ingegneri, architetti e geometri, a fare rinvio alle loro rispettive competenze.

Il legislatore nazionale con Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n. 212 – Abrogazione di disposizione legislative statali a norma dell'articolo 14 comma 14-quater della legge 28 novembre 2005, n. 46 – entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, **ha, infatti, abrogato espressamente il Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato).**

E dunque evidente che, **avendo il legislatore abrogato la riserva in favore degli ingegneri e architetti in materia di progettazione esecutiva delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato** sancita dall'articolo 1 Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2229, **l'affermazione** riportata nella circolare in esame a tenore della quale " *risulta confermato che dalla normativa sulle competenze professionali di geometri ed ingegneri emerge un criterio non generico ed idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri: quello secondo cui "è esclusa, in ogni caso, la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, **per cui ogni competenza è riservata agli Ingegneri ed Architetti iscritti nell'Albo**" appare contraria al dettato normativo vigente.*

Avuto riguardo all'attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili realizzate in conglomerato cementizio armato o semplice ed in aree sismiche, infatti, il legislatore attraverso il richiamo alle rispettive competenze di architetti, ingegneri, geometri e periti edili contenuto rispettivamente negli **articolo 2 della legge 11 febbraio 1971 n. 1086** e negli **articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64**, oggi confluiti rispettivamente negli **articoli 64 e 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380**, non ha escluso la competenza dei geometri, affermandone, al contrario, espressamente la sussistenza nei limiti delle rispettive competenze.

Espunto dall'ordinamento il R.D. 2229 del 16 novembre 1939 e, quindi, la riserva in favore degli ingegneri e architetti in materia di progettazione esecutiva delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato prescritta all'articolo 1, **il rinvio operato dal legislatore** deve essere inteso al combinato disposto

dell'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e dalla legge n. 144 del 2 marzo 1949 e s.m.

Alla luce del combinato disposto delle norme attualmente vigenti deve quindi essere affermata la competenza dei geometri in materia per - Legge 2 marzo 1949 n. 144 Articolo 56 -

“le seguenti operazioni tecniche:

Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29, lettera o), oppure 59, ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.”³²

riguardanti - Legge 2 marzo 1949 n. 144 Articolo 57 - ***“le seguenti specie di opere:***

Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.

A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.

³² Legge 2 marzo 1949 n. 144 Articolo 56

B) Costruzione per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie.

C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.

D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.

Categoria II. - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.

E) Strade e canali.

F) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio.

G) Arginature e lavori di terra.

H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.

I) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

Categoria III. - Bonifiche.

L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.

M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.

N) Progetti di bonifica agraria.³³

in relazione – articolo 16 lettere l) ed m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 **-alle attività di** *“l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della*

³³ Legge 2 marzo 1949 n. 144 Articolo 57

spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;"³⁴.

Nel rimanere a disposizione per gli approfondimenti, eventualmente occorrendi si inviano distinti saluti

Avv. Mario Zotta

³⁴ R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.